



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 2473/2019 promosso

da

██████████ S.R.L., in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'avv. Capellupo Benito, per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino;

- ATTRICE OPPONENTE -

contro

██████████ S.P.A., in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'avv. Fossi Cristina, come da comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rodà Raffaella;

- CONVENUTA OPPOSTA -



Conclusioni delle parti:**Per parte attrice opponente:**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

Rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

Previa ammissione di ogni necessario mezzo istruttorio,

In via preliminare

Previo rigetto dell'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, fondandosi l'opposizione su prova scritta e di pronta soluzione,

- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'artt. 633 c.p.c. e per l'effetto*
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso stato emesso al di fuori dei casi previsti e consentiti dalla legge.*

Nel merito

In via principale

In caso di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare,

- accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita di cui alla fattura n. 011022 del 31.08.2018 per mancanza dell'accordo delle parti ai sensi degli artt. 1325 e 1418, comma II, c.c., e conseguentemente*
- accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito di ██████████ S.p.A. nei confronti della ██████████ S.r.l. per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente*
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso stato emesso al di fuori dei*



casi previsti e consentiti dalla legge.

In via istruttoria

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, capitolare, provare, indicare mezzi di prova e

testi, nei concedendi termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. Si allega copia notificata del decreto ingiuntivo n. 480/2019 - R.G. 465/2019

Si produce:

- 1) copia verbale di denuncia/querela orale presentata in data 30.07.2018;*
- 2) copia documento di trasporto n. 023583/VE del 6.08.2018;*
- 3) copia e-mail del 30.08.2018 attestante l'invio ad [REDACTED] della denuncia presentata in data 30.07.2018;*
- 4) copia dettaglio della spedizione;*
- 5) copia bolla di consegna;*
- 6) copia verbale di integrazione di denuncia-querela contro ignoti presentata in data 26.09.2018;*
- 7) copia e-mail del 5.11.2018 attestante l'invio ad [REDACTED] dell'integrazione di denuncia effettuata in data 26.09.2018.*

Per parte convenuta opposta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione in via preliminare: accertato e dichiarato che l'opposizione proposta da [REDACTED] srl non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, dichiarare provvisoriamente esecutivo



il decreto 480/2018 emesso dal Tribunale di Treviso in data 13/2/2019;

nel merito: accertare e dichiarare l'esistenza delle pretese creditorie azionate da [REDACTED] [REDACTED] SPA, e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta da [REDACTED] srl e confermare il decreto 480/2018 emesso dal Tribunale di Treviso in data 13/2/2019.

Con condanna al pagamento delle spese processuali e del compenso professionale, oltre accessori di legge.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 25 marzo 2019 la [REDACTED] s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore* (in proseguo anche solo [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] s.p.a (in proseguo anche solo [REDACTED] al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 480/2019 del 14 febbraio 2019 emesso dal Tribunale di Treviso e l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

[REDACTED] otteneva l'emissione del provvedimento d'ingiunzione per l'importo complessivo di € 5.763,60, oltre interessi e spese, deducendo di aver fornito a [REDACTED] la merce (notebook e altri dispositivi) indicata nella fattura n. 011022 del 31 agosto 2018 per l'importo di € 5.763,60; produceva altresì l'estratto delle scritture contabili e il prospetto degli insoluti.

L'attrice opponente dichiarava di non aver effettuato alcun ordinativo dei prodotti oggetto della fattura n. 011022 e di essere venuta a conoscenza dell'ordine datato 6 agosto 2018 unicamente il 27 agosto 2018, al momento della riapertura dell'azienda



dopo le ferie estive. Parte attrice riportava, inoltre, di aver provveduto a darne comunicazione ad ██████ la quale, in seguito ad un controllo, aveva scoperto che il pacco era stato consegnato a Firenze, su richiesta di ██████ Parte attrice riportava di essere stata nuovamente vittima di un'illecita intrusione da parte di terzi nel suo sistema informatico e inviava come prova a controparte la denuncia datata 30 luglio 2018 e la nuova denuncia datata 26 settembre 2018. ██████ contestava la concessione del decreto ingiuntivo in assenza di presupposti. Riportava, infatti, che il credito non fosse certo perché fondato su un ordine di acquisto mai pervenuto da parte attrice; che non fosse liquido perché derivante da un contratto privo del requisito del consenso e, quindi, invalido; che non fosse esigibile perché la prestazione non era stata correttamente adempiuta da parte convenuta non essendo mai pervenuta la merce. In ogni caso parte attrice allegava l'infondatezza della pretesa di controparte sia ritenendo il contratto nullo perché privo del consenso di ██████ sia perché i prodotti oggetto dell'ordine non erano mai stati consegnati. Veniva, inoltre, richiesta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Con comparsa di costituzione e di risposta, ██████ si costituiva contestando le allegazioni in fatto e le conclusioni in diritto di parte attrice. In particolare, parte convenuta eccepiva di essere venuta a conoscenza della denuncia datata 30 luglio 2018 dopo l'ordine del 3 agosto 2018 e di avere adempiuto al contratto di compravendita secondo correttezza e buona fede. Chiedeva, dunque, la concessione della provvisoria esecutorietà al provvedimento ingiuntivo n. 480/2018; di accertare l'esistenza delle pretese creditorie e rigettare l'opposizione proposta da ██████

All'udienza dell'11 luglio 2019 il giudice rigettava l'istanza di concessione della



provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.

All'udienza del 28 novembre 2019, nel corso della quale le parti chiedevano l'ammissione delle prove dedotte e contestavano le prove avversarie, il Giudice si riservava la decisione. Con successiva ordinanza non venivano ammesse le prove orali ma solo gli ordini di esibizione e la causa era rinviata per la verifica dell'acquisizione della documentazione e la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 31 marzo 2022, il Giudice a scioglimento della riserva concedeva alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le comparse di revoca e tratteneva la causa in decisione.

1. In merito alla nullità del contratto di compravendita

1.1. Preliminarmente occorre verificare se l'illecita intrusione abusiva di terzi nel sistema informatico di ██████ possa dirsi provata.

1.1.1 La prova di suddetta intrusione, che avrebbe causato una divergenza tra la manifestazione esterna e la reale volontà di ██████ deve accertarsi mediante l'applicazione dell'art. 2729 cod. civ. che ammette la prova per presunzioni semplici allorquando queste siano "gravi, precise e concordanti". Tali presunzioni "*consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignorato, dovendosi precisare che il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; il requisito*



della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; il requisito della concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità i fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto” (Cfr. Cass. civ. 6 agosto 2003, n. 11906 e Cass. civ. ord. 21 marzo 2022, n. 9054).

In merito al contratto di compravendita parte attrice-opponente allegava la carenza del requisito dell'accordo per non avere mai dato il proprio consenso e allegava, a giustificazione dell'ordine effettuato, di avere subito un'illecita intrusione nel proprio sistema informatico.

In data 30 luglio 2018 parte attrice-opponente denunciava alla polizia giudiziaria di avere subito una frode informatica da parte di terzi che, utilizzando le sue credenziali, avevano effettuato degli ordini concernenti dispositivi elettronici aventi come destinatario un soggetto sito a Firenze (cfr. doc. 1 parte opponente).

In data 3 agosto 2018 veniva effettuato un ordine nei confronti di ██████ avente ad oggetto dispositivi elettronici (cfr. doc. 3 parte opposta) non pertinenti rispetto all'attività commerciale praticata da ██████ nel campo della vendita e dell'assistenza alle stampanti.

I precedenti ordini effettuati da parte attrice-opponente avevano sempre avuto ad oggetto materiale pertinente rispetto all'attività svolta (cfr. doc. 10 parte opponente) mentre quest'ultimo riguardava dispositivi elettronici come gli altri ordini denunciati da parte attrice in data 30 luglio 2018.

I beni oggetto dell'ordine datato 3 agosto 2018 risulta, inoltre, siano stati consegnati non alla sede o a uno stabilimento riconducibile a parte opponente ma a ██████,



soggetto estraneo sia rispetto al rapporto contrattuale che rispetto alle dinamiche societarie di ██████ ed avente sede a Firenze (cfr. doc. 4, doc. 5 parte opponente).

Al fine di ricondurre tali indicazioni alla volontà contrattuale dell'opponente non risultano persuasivi né la mail, con cui veniva chiesta la modifica del cambio di destinazione, né l'invio dei beni a Firenze, allegata da parte resistente (cfr. doc. 4 parte opposta).

Infatti, anche se tra le parti è pacifico che in passato fosse già stato richiesto l'invio dei beni direttamente al cliente, nel caso di specie la richiesta è pervenuta con modalità differenti: innanzitutto, allorquando vi fosse la necessità di inviare i beni direttamente al cliente l'indirizzo di destinazione veniva già inserito al momento dell'ordine (cfr. doc. 9 parte opponente) mentre nel caso di specie è stato modificato solo successivamente via mail (cfr. doc. 4 e doc. 11 parte opposta); inoltre, come detto sopra, gli ordini effettuati sono sempre stati pertinenti rispetto all'attività commerciale svolta da ██████ (cfr. doc. 8, doc. 9 e doc. 10); infine, sebbene il cambio di destinazione sia stato richiesto utilizzando l'indirizzo mail di ██████ è possibile ravvisare delle divergenze tra la suddetta mail (Cfr. doc. 4 parte opposta) e le e-mail precedenti inviate da parte attrice-opponente (cfr. doc. 8 parte opponente), in quanto quest'ultime recavano sempre il nome dell'addetto e la firma con i dati aziendali.

Tale ordine, inoltre, è stato oggetto di specifica denuncia alla polizia giudiziaria in data 26 settembre 2018 (cfr. doc. 6 parte opponente).

Pertanto, poste tali premesse, considerando la denuncia pregressa, l'ordine non pertinente rispetto all'attività commerciale e la modifica dello stesso secondo modalità non usuali sebbene formalmente riconducibili a ██████ si ritiene provata, in via



presuntiva, l'illecita intrusione da parte di terzi nel sistema informatico.

1.2 Occorre, infine, verificare se il contratto stipulato da terzi mediante l'illecito utilizzo dell'account e della mail formalmente riferibili a ████████ determini una forma di invalidità rientrante nell'ambito della nullità o dell'inesistenza del contratto di compravendita.

1.2.1. Ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. un contratto è nullo *“quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”*. Il secondo comma del presente articolo prevede la nullità cd. strutturale, causata dalla mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto: l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma, quando è richiesta *ad substantiam*. Nel caso di specie, oggetto di contestazione di parte attrice-opponente è proprio l'accordo delle parti in merito alla stipula del contratto di compravendita allegando la stessa di non avere mai manifestato la propria volontà in merito alla conclusione di tale negozio giuridico.

La centralità che l'accordo, ossia l'incontro tra due o più manifestazioni di volontà, riveste nella fase ontologica della stipulazione emerge già dall'art. 1321 cod. civ. il quale, infatti, definisce il contratto come *“l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”*.

Affinché vi sia un accordo è necessario che la volontà interna delle parti venga esternata e che vi sia l'incontro tra le rispettive dichiarazioni di volontà e non è sufficiente la mera volontà interna del contraente di concludere il contratto ma occorre che



quest'ultima sia oggetto di una manifestazione esterna che consenta di portare la prima a conoscenza di controparte.

Se nella fase di normale estrinsecazione della volontà contrattuale delle parti, la volontà interna dei contraenti coincide con la dichiarazione esteriore della stessa, non sempre ciò accade.

Allorquando vi sia divergenza tra la prima e la seconda si rende necessario, pertanto, individuare un criterio atto a tutelare o il dichiarante o la controparte che fa affidamento sulle dichiarazioni rese dal primo. Tra le teorie elaborate quella maggiormente persuasiva è la teoria dell'affidamento, a cui si intende aderire, secondo la quale il dichiarante sarà vincolato dalla dichiarazione resa allorquando i terzi abbiano confidato in buona fede e senza colpa nella sua manifestazione di volontà, la quale, applicata al caso di specie, finirebbe però per porre nel nulla l'accertamento precedente in relazione all'intrusione nel sistema informatico.

Nel caso di specie, dunque, la presente teoria non potrebbe essere applicata, anche se parte resistente allegava di avere adempiuto secondo correttezza e buona fede, avendo ██████ effettuato l'acquisto secondo le modalità già utilizzate in passato e non essendo a conoscenza della denuncia presentata dalla stessa.

Tuttavia, nel caso di specie non si può ritenere che il principio di leale collaborazione fra le parti del contratto si spinga sino ad esigere da ██████ un comportamento tale da ravvisare una difformità tra la dichiarazione di volontà espressa da ██████ e la volontà interna della stessa, non essendo i beni oggetto del contratto di compravendita pertinenti rispetto all'attività commerciale praticata da ██████ (cfr. doc. 3 parte opposta) e coerenti con gli ordini da quest'ultima effettuati nel corso degli anni (cfr.



doc. 10 parte opponente); il principio di leale cooperazione fra le parti del contratto deve infatti arrestarsi di fronte al limite della esigibilità dei comportamenti e del sacrificio non eccessivamente apprezzabile richiesto alla controparte.

Nel caso di specie, inoltre, non vi è un procedimento di formazione della volontà viziato per errore, dolo o violenza morale, perché manca la minaccia di un male ingiusto che spinge il soggetto a stipulare un negozio giuridico.

Pertanto, nel caso di specie, deve ravvisarsi una divergenza tra la dichiarazione esterna e la volontà interna proprio perché parte attrice-opponente non voleva concludere il contratto di compravendita.

L'intrusione abusiva nel sistema informatico di ██████████ ad opera di terzi, i quali hanno utilizzato le credenziali di parte opponente per effettuare acquisti non pertinenti rispetto alla sua attività commerciale denunciati in data 30 luglio 2018 e 26 settembre 2018 (cfr. doc. 1 parte opponente), prova infatti la mancanza del requisito stesso della volontà interiore di concludere quel contratto di compravendita da parte di parte opponente: la dichiarazione di volontà è formalmente riferibile a parte attrice-opponente, essendo stato concluso il contratto mediante la sua identità digitale e avendo utilizzato l'indirizzo mail riferibile alla società, ma ciò che manca è la volontà reale e non quella manifestata esteriormente.

L'intrusione illecita di terzi nel sistema informatico di ██████████ deve quindi essere analogicamente assimilata ad una forma di violenza fisica (che si potrebbe quasi definire "virtuale") atta a rendere la volontà interna dell'acquirente non tanto viziata quanto piuttosto inesistente; in altri termini, non si ha una forma di violenza morale tale da rendere la volontà del contraente viziata e, di conseguenza, il contratto annullabile.



In questo caso, invece, il terzo ha concluso il contratto senza il consenso di parte ricorrente ma utilizzandone l'*account* e quindi rendendo lo stesso formalmente riferibile a [REDACTED] come nel caso della violenza fisica dove un terzo forza fisicamente un altro soggetto a concludere un contratto anche se ciò non rispecchia la sua volontà interiore.

Deve quindi ravvisarsi una forma di violenza fisica “virtuale” atta a rendere inesistente la volontà di parte opponente e, di conseguenza, a rendere il contratto nullo per la mancanza dell'elemento essenziale dell'accordo tra le parti.

Non appare persuasiva, invece, la qualificazione del contratto intercorso tra le parti contraenti come inesistente. L'inesistenza, infatti, è una situazione di fatto inidonea ad integrare una qualsiasi forma di manifestazione. Il negozio inesistente non produce alcun tipo di effetto giuridico e non suscita alcun serio affidamento né tra le parti né tra i terzi. La qualificazione di un'operazione economica come inesistente rende impossibile ricondurre il fatto ad un determinato negozio giuridico, mentre nel caso di specie il contratto di compravendita oggetto del decreto ingiuntivo non è stato concluso con un soggetto diverso rispetto a [REDACTED] tale da renderlo inesistente ma è stato effettivamente stipulato tra [REDACTED] e la parte opponente.

L'inesistenza, in altri termini, non è da rapportare alla conclusione del contratto ma alla volontà interna di [REDACTED]

In conclusione, deve essere dichiarato che l'accertata intrusione abusiva di terzi nel sistema informatico di [REDACTED] va equiparata ad una forma di violenza fisica “virtuale”, con l'effetto che la conclusione del contratto da parte degli stessi mediante l'utilizzo dell'*account* di [REDACTED] non rendono il negozio giuridico inesistente ma lo rendono, invece, nullo per la mancanza del consenso e, quindi, del requisito essenziale



dell'accordo tra le parti.

2. In merito alla revoca del decreto ingiuntivo

2.1 Preliminarmente, deve essere osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non vi è, per definizione, corrispondenza fra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Se, formalmente, il giudizio è instaurato dall'attrice-opponente, la stessa in realtà agisce per contestare e ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo emesso su istanza della convenuta-opposta.

Come affermato graniticamente dalla Corte di Cassazione, *“per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto”* (Cass. 7 maggio 2018, n. 10864; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3022). Per queste ragioni, grava sulla convenuta-opposta l'onere di dimostrare il titolo dal quale deriva il diritto di credito azionato in via monitoria, consistente, nel caso di specie, nel contratto di compravendita stipulato tra ██████████ e ██████████ avente ad oggetto dispositivi elettronici.

2.2. Nel merito il titolo sul quale si fonda il diritto di credito della convenuta-opposta, il contratto di compravendita, è nullo per le ragioni indicate *sub I* e non può pertanto produrre in alcun modo gli effetti ai quali è orientato. Fondandosi su un titolo nullo, infatti, il diritto di credito vantato da parte attrice è inesistente e, dunque, non risultano soddisfatti i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, richiesti dall'art. 633 cod. proc. civ. Poste tali premesse l'eccezione di parte attrice-opponente risulta essere fondata e, pertanto, va accolta.



3. In merito alle spese di lite

La novità e particolarità della questione e della pronuncia e le ragioni della decisione, impongono la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accertata, per le ragioni di cui in motivazione, la nullità del contratto di compravendita e accertata, per l'effetto, l'inesistenza del diritto di credito vantato da parte di ██████████ s.p.a., revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 480/2019 del 13 febbraio 2019 emesso dal Tribunale di Treviso;
- Spese di lite compensate.

Treviso, 23 maggio 2022

Il Giudice

Dott. Alberto Barbazza

